



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it

sito web: www.ic-saponara.edu.it

Codice univoco ufficio UF4TSQ

Circolare n. 29

Ai docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Alle R.S.U.

Al sito web dell'Istituto

Albo online

Amministrazione Trasparente

Bacheca Argo didUP

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali per l'anno scolastico 2026/27.

Con la presente si forniscono al personale dipendente informazioni in merito alla disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni relative allo svolgimento di attività extraistituzionali, di incarichi retribuiti e, nei casi previsti dalla normativa, della libera professione.

La disciplina assume particolare rilievo per il personale iscritto ad albi professionali o che intenda svolgere attività lavorative, professionali o di collaborazione al di fuori dell'ordinario rapporto di servizio con l'Istituzione scolastica.

La disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti trova il proprio principale riferimento nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in particolare nell'art. 508 per il personale docente, nella Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale docente dipendente dagli Enti locali rilevano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La disciplina deve essere coordinata con le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi, nonché con la normativa specifica relativa alle singole attività.

Per il comparto Istruzione e Ricerca si tiene conto del CCNL 2022-2024, sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025, e del CCNL 2025-2027 – parte economica, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla contrattazione vigente, continuano ad applicarsi, nei limiti previsti dalla legge e in quanto compatibili, le disposizioni contrattuali e normative precedenti non sostituite.

Ai fini delle autorizzazioni trova applicazione l'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per gli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni opera il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-assenso. Negli altri casi, il mancato rilascio di un provvedimento espresso non può essere interpretato come autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

L'autorizzazione compete al Dirigente Scolastico, che deve verificare, caso per caso, la compatibilità dell'attività richiesta con gli obblighi di servizio, con l'orario di insegnamento e di lavoro, con il regolare assolvimento delle attività istituzionali e con l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

L'autorizzazione, pertanto, non costituisce un atto meramente formale, ma presuppone una valutazione concreta della compatibilità dell'attività extraistituzionale con il rapporto di lavoro.

In linea generale, la disciplina distingue tra:

- incompatibilità assolute, nelle quali l'attività non può essere svolta;
- attività soggette a preventiva autorizzazione, che possono essere esercitate soltanto previa verifica della compatibilità da parte dell'Amministrazione;
- attività che, nei limiti previsti dalla legge, possono essere svolte senza preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di evitare conflitti di interesse e di rispettare gli obblighi di servizio.

Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno è soggetto al regime generale delle incompatibilità previsto per i pubblici dipendenti.

Non possono essere svolte attività che:

- siano incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico;
- presentino carattere di continuità e professionalità incompatibile con il rapporto di servizio;
- determinino un conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione;
- siano idonee a pregiudicare il regolare e completo assolvimento degli obblighi di servizio;
- compromettano l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'eventuale autorizzazione deve essere richiesta prima dell'inizio dell'attività o dell'accettazione dell'incarico, quando la normativa richiede il preventivo assenso dell'Amministrazione.

La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla concreta situazione del dipendente e alle caratteristiche dell'incarico.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno costituiscono, in particolare, situazioni di incompatibilità quelle previste dalla normativa vigente, tra cui:

1. attività lavorative che, per continuità, abitudine, professionalità o caratteristiche concrete, risultino incompatibili con il rapporto di pubblico impiego;
2. esercizio di attività imprenditoriali o commerciali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego;
3. assunzione di cariche o incarichi societari nei casi vietati dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957;
4. esercizio di attività professionali nei casi in cui la legge ne vieti lo svolgimento da parte del dipendente pubblico o in assenza delle condizioni e autorizzazioni previste dalla normativa;
5. svolgimento di lezioni private nei confronti di alunni frequentanti la propria istituzione scolastica;
6. svolgimento di attività che determinino un conflitto di interessi con le funzioni esercitate presso l'Istituzione scolastica;
7. instaurazione di ulteriori rapporti di lavoro pubblico incompatibili con il rapporto di servizio già in essere.

Per quanto riguarda le lezioni private, il personale docente è tenuto a rispettare le specifiche disposizioni dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994. In particolare, non è consentito impartire lezioni private ad alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica; per le altre situazioni devono essere rispettati gli obblighi di comunicazione e le condizioni previste dalla normativa vigente.

L'insegnamento presso altre istituzioni scolastiche, pubbliche o private, deve essere valutato alla luce delle specifiche caratteristiche del rapporto e della normativa applicabile, con particolare attenzione alla continuità, alla subordinazione, alla professionalità e alla compatibilità con il servizio.

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo riconosciuto situazioni di incompatibilità in relazione ad attività esercitate con carattere continuativo e professionale, quali l'attività presso autoscuole, la gestione di farmacie, l'attività assicurativa esercitata professionalmente, la gestione di laboratori di analisi, alcune attività artigianali esercitate professionalmente e altre attività imprenditoriali o professionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

L'elencazione ha carattere esemplificativo e la concreta compatibilità deve essere sempre verificata in relazione alla normativa vigente e alla specifica situazione del dipendente.

Sono soggetti alla preventiva valutazione e, nei casi previsti, alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico gli incarichi retribuiti che non rientrano negli ordinari obblighi di servizio.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

1. incarichi occasionali e temporanei per i quali sia previsto un compenso;
2. incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni;

3. collaborazioni e incarichi conferiti da altre istituzioni scolastiche;
4. incarichi di consulenza, collaborazione, formazione o altra prestazione professionale, quando soggetti al regime autorizzatorio;
5. incarichi presso enti, società o organismi nei casi in cui la normativa ne consenta lo svolgimento previa autorizzazione;
6. esercizio di attività libero-professionali nei casi espressamente consentiti dalla normativa, con particolare riferimento al personale docente e alle specifiche disposizioni dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994;
7. ulteriori incarichi retribuiti per i quali la normativa richieda il preventivo assenso dell'Amministrazione.

L'autorizzazione è subordinata alla verifica che l'incarico:

- non interferisca con il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- sia compatibile con l'orario di servizio;
- non determini situazioni di conflitto di interessi;
- non comprometta l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione;
- non assuma caratteristiche tali da determinare un'incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

L'incarico non deve essere iniziato prima del perfezionamento dell'eventuale autorizzazione richiesta dalla legge.

L'esercizio della libera professione da parte del personale docente è disciplinato dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994 e dalle altre disposizioni applicabili.

L'esercizio professionale deve essere compatibile con l'attività di insegnamento e con gli obblighi di servizio e non deve arrecare pregiudizio al regolare e completo assolvimento delle funzioni istituzionali.

Il docente interessato deve presentare preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, indicando almeno:

- la professione esercitata;
- l'eventuale albo professionale di appartenenza;
- la natura dell'attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento;
- ogni ulteriore elemento utile alla valutazione della compatibilità.

L'autorizzazione deve essere riferita alla concreta situazione di servizio e può essere rivalutata qualora intervengano modifiche nell'orario, nell'organizzazione del servizio o nelle caratteristiche dell'attività professionale.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, e in particolare per quello con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario ordinario, si applicano le specifiche disposizioni della Legge n. 662/1996 e della normativa successiva.

In tale regime possono essere consentite, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, attività professionali, commerciali o di lavoro subordinato, purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi e siano rispettati gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale superiori al 50% continuano ad applicarsi, in via generale, le regole previste per il personale a tempo pieno, salvo le specifiche deroghe stabilite dalla normativa.

In ogni caso, l'attività esterna non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio scolastico.

Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, possono rientrare tra le attività non soggette a preventiva autorizzazione:

1. attività svolte a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro, purché non sussistano conflitti di interesse e siano rispettati gli obblighi di servizio;
2. attività espressive dei diritti costituzionalmente garantiti di manifestazione del pensiero, quali collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e attività simili;
3. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, nei limiti previsti dalla normativa;
4. partecipazione a società in qualità di semplice socio, quando non comporti lo svolgimento di attività gestionale o situazioni incompatibili;
5. altre attività espressamente sottratte dalla legge al regime dell'autorizzazione.

La circostanza che un'attività non richieda preventiva autorizzazione non esclude il rispetto degli obblighi di servizio, delle norme sul conflitto di interessi e delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.

Per le attività riconducibili al lavoro sportivo trova applicazione la disciplina del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come successivamente modificato e integrato.

Il personale delle Pubbliche Amministrazioni può svolgere attività di lavoro sportivo nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tenendo conto degli obblighi di servizio e delle eventuali necessità di preventiva autorizzazione o comunicazione.

In particolare, per il volontariato sportivo devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, compreso l'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

Le attività sportive devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e senza pregiudizio per l'attività istituzionale.

Gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici sono soggetti, nei casi previsti dalla normativa, agli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina in materia di trasparenza.

Il personale interessato è pertanto tenuto a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge, comprese, ove richieste, le informazioni relative ai compensi percepiti.

Le informazioni devono essere complete, corrette e tempestivamente comunicate in caso di variazione.

Il personale interessato a svolgere attività extraistituzionali soggette ad autorizzazione deve presentare apposita istanza preventiva al Dirigente Scolastico, utilizzando il modello previsto per la specifica tipologia di attività.

Per l'anno scolastico 2026/2027 le richieste dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: personale@icsaponara.edu.it utilizzando, ove previsto, i modelli allegati alla presente circolare entro il 4 ottobre 2026

La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento o l'avvio dell'incarico, in modo da consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche.

L'istanza dovrà contenere almeno:

- i dati identificativi del soggetto conferente;
- l'oggetto e la natura dell'incarico;
- la durata dell'attività;
- il luogo e le modalità di svolgimento;
- l'eventuale compenso previsto;
- l'impegno orario richiesto;
- ogni elemento utile alla valutazione della compatibilità;
- la dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità.

Per gli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni, la richiesta dovrà essere presentata con adeguato anticipo, tenuto conto dei termini previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Non è consentito iniziare l'attività per la quale è richiesta autorizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente un diverso regime.

Eventuali variazioni dell'incarico già autorizzato – relative, a titolo esemplificativo, a durata, oggetto, compenso, soggetto conferente o modalità di svolgimento – dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e, ove necessario, nuovamente autorizzate.

Tutto il personale è invitato a prestare particolare attenzione alla disciplina delle incompatibilità e a verificare preventivamente, prima di accettare o iniziare un incarico o un'attività esterna, se sia necessario richiedere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

In presenza di situazioni non espressamente contemplate dalla presente circolare, il dipendente è tenuto a sottoporre preventivamente la questione all'Amministrazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire la corretta valutazione della fattispecie.

La presente circolare sostituisce, per l'anno scolastico 2026/2027, le precedenti disposizioni interne eventualmente incompatibili o non più aggiornate in materia di incarichi extraistituzionali.

Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti al momento della presentazione e della valutazione delle singole istanze.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e seguenti;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Trasparenza;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 – parte economica;
- ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

1. Modello richiesta dell'autorizzazione ad accettare incarichi retribuiti –
2. Modello richiesta dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione –

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Muzio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 /1993